



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANGUE, EMOCOMPONENTI, CAMPIONI BIOLOGICI, FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PICCOLA STRUMENTAZIONE DI SALA OPERATORIA PER LA ASST BERGAMO EST, PER UN PERIODO QUADRIENNALE.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3 IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2 CHIARIMENTI
 - 2.3 COMUNICAZIONI
 - 2.4 FASCICOLO INFORMATIVO SICUREZZA
 - 2.5. TUTELA DEI LAVORATORI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO
 - 4.1 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
 - 6.1 SELF CLEANING
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 - 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
 - 7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ATIGIANE, CONSORZI STABILI
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
 - 9.1 CLAUSOLA T & T
 - 9.2 CESSIONE D'AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA
 - 9.3 CESSIONE DEL CREDITO

10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
 - 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 14/2019
 - 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
 - 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16. OFFERTA TECNICA
17. OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
 - 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
 - 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
 - 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. DISPOSIZIONI FINALI
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
 - 24.1 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
 - 24.2 PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITA' PAGAMENTI
 - 24.3 REVISIONE DEI PREZZI

- 25. MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI INIZIALI
- 26. APPLICAZIONI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE
- 27. RINVIO
- 28. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 - 30.1 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI
- 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con deliberazione n. 1049 del 28.12.2023, questa Amministrazione ha deliberato l'indizione della procedura destinata all'affidamento del servizio di **“trasporto sangue, emocomponenti, campioni biologici, farmaci, dispositivi medici e piccola strumentazione di sala operatoria presso la ASST Bergamo Est**, per un periodo quadriennale.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari al termine massimo di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023, di seguito “Codice”, a partire dalla data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura sono i presidi ospedalieri aziendali - Codice NUTS: ITC46.

Il Responsabile unico del progetto è il Dr. Felice Petrella, Direttore S.C. Gestione Acquisti e Logistica della ASST Bergamo Est.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Ottavia De Marco, funzionario amministrativo della SC Gestione Acquisti e Logistica.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica denominata “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma” o “Sistema” o “Sintel”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" e altri manuali operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale della Centrale Regionale Acquisti www.ariaspa.it (selezionare "Help"- "Guide e manuali" - "Operatore economico" - "Sintel" – "Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel").

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" e altri manuali operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale della Centrale Regionale Acquisti www.ariaspa.it (selezionare "Help" - "Guide e manuali" - "Operatore economico" - "Sintel" - "Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Help Desk raggiungibile al numero verde **800.116.738** tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Documento di gara unico europeo;
 - Domanda di partecipazione;
 - Patto anticorruzione;
 - Patto di integrità;
 - Modulo offerta;
 - Nomina referente T & T;
- c) Capitolato tecnico;
- d) Schema di contratto;
- e) DUVRI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <http://www.asst-bergamoest.it> (sezione Bandi e Gare) e sul portale dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti (www.ariaspa.it).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura” almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni, ai sensi dell’art. n. 88 c. 3 del Codice, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma www.ariaspa.it nella sezione denominata “*Documenti di gara della*

procedura” nonché sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nella sezione “*Albo Pretorio On Line > Bandi gare e appalti*”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “*Comunicazioni della procedura*”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala ed alla richiesta di offerta migliorativa, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/08, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto: "viste le attività oggetto dell'appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, il DUVRI allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso, la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità; gli oneri relativi sono quantificati e riportati nella stima delle opere o, in alternativa, espressi nell'offerta dell'appaltatore, che ha potuto prendere atto in via preventiva del DUVRI e dei luoghi dove dovranno essere eseguite le attività; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro."

2.5 TUTELA DEI LAVORATORI

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, esonerando le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità in merito sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- a prendere visione delle informazioni sui rischi da interferenza esistenti e ad osservare le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26 del D. Lgs.81/2008 e contenute nel DUVRI predisposto dalle Aziende Sanitarie, ove previsto;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore

di lavoro nonché la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lett. u, del D.Lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010).

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti delle Aziende Sanitarie e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, considerato la natura e le caratteristiche dell'appalto, non è possibile procedere alla suddivisione in lotti.

Tabella 1

n	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Manodopera	85143000-3	P	€ 777.600,00
2	Valore del servizio			€ 518.400,00
A) Importo a base di gara				€ 1.296.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 1.296.000,00

I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a € 00,00 (zero/00), IVA esclusa, non essendo previste prestazioni accessorie ulteriori rispetto al servizio in oggetto. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta economica a pena di esclusione, i costi della sicurezza (in Euro) afferenti all'attività svolta dall'operatore economico.

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari a € 777.600,00, corrispondenti al 60% dell'importo complessivo stimato per il servizio.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice si specifica che i contratti collettivi applicati sono: CCNL UNEBA – CCNL Cooperative Sociali – CCNL Sanità Privata.

L'Operatore Economico che in sede di offerta applichi un diverso contratto, deve attestarne l'equivalenza.

L'Operatore Economico può indicare nella propria offerta l'applicazione di un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

L'importo complessivo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della ASST Bergamo Est.

4. DURATA

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di 4 anni, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva completa.

4.1 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 c.10 del Codice. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 324.000,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ai sensi dell'art. n. 120 c. 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del Codice.

Nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di proseguire il servizio sino al suo esaurimento.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 1.879.200,00, al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 1

Importo complessivo (A+B)	€ 1.296.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 324.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 259.200,00
Valore globale stimato	€ 1.879.200,00

Clausola di adesione successiva

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, l'ASST Bergamo Est sottoscrisse un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del SSR, pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive" (DGR N.3776/2006 All.3 parte II).

L'applicazione di tale istituto viene altresì disciplinata nel comunicato congiunto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione datato 21/12/2016 e intitolato "Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma".

Ai sensi della DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015 sono state costituite le nuove unioni d'acquisto. L'unione d'acquisto denominata "ATS BERGAMO – BRESCIA - VALPADANA" è costituita dalle sotto indicate Aziende sanitarie:

- ASST della Franciacorta;
- ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- ASST del Garda;
- ASST di Cremona;
- ASST di Crema;
- ASST Papa Giovanni XXIII;
- ASST di Bergamo Ovest;
- ASST di Bergamo Est;
- ASST di Mantova;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna.

Pertanto nel corso di validità del contratto, ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra indicate ed all'ASST Valcamonica. Il limite massimo di estensione è fissato nel 300% dell'importo complessivo a base d'asta.

La durata del contratto coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria. Questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di adesione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far

ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Si precisa che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche.

6.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ovvero **Iscrizione** nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il FVOE e, ove non disponibili, si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la piattaforma SINTEL.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Gli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. n. 100 comma 11 e allegato II.8 del D.Lgs. 36/2023, dovranno dimostrare giusta capacità finanziaria ed economica della ditta concorrente, tramite la presentazione di **dichiarazioni bancarie** idonee di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

c) Possesso di un **fatturato specifico d'impresa** per servizi analoghi, dettagliato per gli ultimi tre esercizi (2020-2021-2022) la cui somma nel triennio dovrà essere almeno pari ad Euro 324.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1.a deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti relativi alla capacità economica finanziaria devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo al fatturato globale per servizi analoghi di cui al punto 7.3.d deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1.a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65 c. 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

9.1. CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990, nonché nelle "linee guida per la trasparenza e la

tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alla DGR n. XI/6605 del 30/06/2022.

Le informazioni trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso sulla Piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia “T&T e ADEMPIMENTI PER L'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI”.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”. L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla DGR n. XI/6605 del 30/06/2022.

9.2 CESSIONE D’AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA

È ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto.

Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica e affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Azienda.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 633/72.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.

9.3 CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

L'Azienda s'impegna a rendere edotto il cessionario (factor) delle eventuali contestazioni di fornitura o servizio, in modo da evitare ricostruzioni tardive e difformità rispetto ai crediti vantati.

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda ed è subordinata alla verifica di conformità della fornitura.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 25.920,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

TABELLA IMPORTO A BASE D'ASTA, CIG E GARANZIA PROVVISORIA

Importo a base d'asta IVA esclusa	Numero CIG	Importo garanzia (2% dell'importo a base d'asta)	Importo garanzia (1% dell'importo a base d'asta)
Euro 1.296.000,00	A043D8B255	€ 25.920,00	€12.960,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato a: ASST Bergamo Est (INTESA SAN PAOLO - filiale di Seriate - Via Italia,24 - 24068 Seriate - IBAN: IT07R0306953516100000300003 - SWIFT: BCITITMM). Con causale: DEPOSITO CAUZIONALE - oggetto gara – CIG.;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 365 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per il servizio in parola non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo indicato, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

Per approfondimenti si rimanda al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 15:00 del giorno 29/01/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima offerta dalla piattaforma.

N.B. Le cartelle o i file zippati non devono essere firmati digitalmente.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Richiamate le indicazioni relative all'abilitazione alla piattaforma regionale Sintel da parte dell'operatore economico, di cui all'art. 1 del presente disciplinare, il fornitore, debitamente registrato al sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura sul sito, all'URL: www.ariaspa.it.

Il sistema guida il fornitore alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul sistema, **in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 29.01.2024.**

Il sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dal fornitore, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul sistema non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio avviene soltanto al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul sistema della documentazione che compone l'offerta attraverso la fase "invio offerta". Si suggerisce al fornitore di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all'invio.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

Al termine, in unica soluzione, il Fornitore dovrà provvedere all'invio di tutto quanto predisposto attraverso il sistema.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 365 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l'Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. n. 101 c. 4 del Codice, l'Operatore Economico che si avvedesse di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o in quella economica, dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione, fino al giorno fissato per la loro apertura, può richiederne la modifica, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati;

- 7) Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica della ditta concorrente. Tali dichiarazioni devono evidenziare non solo l'intrattenimento di rapporti finanziari con l'istituto bancario certificante, ma, anche e soprattutto, la solidità economica della società concorrente e la correttezza nei rapporti contrattuali intrattenuti con l'istituto bancario.

Qualora l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- 8) Dichiarazione prodotta dagli Operatori Partecipanti concernente l'elenco dei servizi analoghi effettuati negli ultimi tre esercizi (anno 2020, 2021 e 2022) con indicazione dei rispettivi importi (la cui somma nel triennio dovrà essere almeno pari ad Euro 324.000,00=);
- 9) Copia del "Patto di Integrità" (**modulo allegato**) firmato digitalmente, dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante;
- 10) Copia del "Patto anticorruzione" (**modulo allegato**) firmato digitalmente, dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante;
- 11) In attuazione dell'art. 1 comma n. 65 e n. 67 della Legge n. 266/2005, ed ai sensi del punto n. 12 del presente Disciplinare di Gara, la ricevuta in originale del versamento nella quota prevista dalla succitata legge per la Ditta partecipante, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 12) Dichiarazione di nomina referente "T&T – Tracciabilità e Trasparenza", firmata digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (modulo allegato);
- 13) Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16, ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, il mandatario, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire inoltre nel sistema:

- una scansione della documentazione compilata e sottoscritta da ogni singola azienda raggruppata, corredata da copia elettronica del documento di identità in corso di validità, di cui al punto 1);

- una scansione della documentazione amministrativa di tutte le singole aziende raggruppate di cui ai punti 2), 7), 8), 9), 10), 11) e 13);
- una scansione della documentazione, del Raggruppamento Temporaneo Operatori Economici nel suo complesso, di cui al punto 4), 12), e 14) comunque in proporzione alle singole quote di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione”, firmata digitalmente, conforme al modello denominato “Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione” nell’omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che tale documento dovrà essere integrato con le dichiarazioni di cui oltre.

Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.

Si ribadisce che l’operatore economico deve indicare tutte le condanne anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti sia in capo sia alle persone fisiche, che in capo alle persone giuridiche al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2036.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria

- offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito internet aziendale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di accettare il patto di integrità allegato;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge

10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art 94 comma 4 del Codice, ovvero

- indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta;
 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. accetta il patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato da Regione Lombardia con DGR n.1299 del 30.01.2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e dalle altre Aziende aggregate (reperibili sui rispettivi siti web) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;
 - 7. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":**

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
 - 8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia secondo le modalità di cui al punto 16 del presente disciplinare di gara. Si ribadisce che la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16. OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “Sintel”, **a pena di esclusione**, la Ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) Qualità del modello organizzativo e gestionale adottato:** relazione (max. 7 pagine) illustrante il modello organizzativo e gestionale adottato per l’erogazione del servizio, in particolare sotto i seguenti profili:
 - Aspetto organizzativo e processi di erogazione del servizio;
 - Specifiche misure adottate per garantire il rispetto delle modalità di trasporto e dei tempi di erogazione del servizio previsti agli artt. 3 e 5 del CT, rispetto alle sedi degli ospedali di questa ASST destinatari dei servizi.
- b) Qualità del parco macchine impiegato:** relazione (max. 5 pagine) illustrante dotazione del parco macchine impiegato, con specifiche informazioni in merito alla totalità del parco macchine e indicazione per ciascun veicolo impiegato di:
 - Marca, modello, data di immatricolazione, km percorsi, classe ambientale di appartenenza (almeno Euro 5);
 - Copia della carta di circolazione.

È richiesta la compilazione delle schede di rilevazione parco macchine secondo i modelli allegati 1/A e 1/B.

- c) Quantità e qualificazione del personale impiegato:** relazione (max. 5 pagine) illustrante le dotazioni di organico impiegato in fase di esecuzione del servizio in particolare:
- Numero di operatori per professionalità e particolari titoli di qualificazione;
 - Processo di reclutamento e indice di turnover.
- d) Modello di organizzazione e funzionamento e organico impiegato:** relazione (max. 5 pagine) illustrante il modello di organizzazione e funzionamento e l'organico impiegato.
- e) Migliorie:** proposte migliorative e/o innovative dei contenuti e modalità di organizzazione ed erogazione del servizio non previste nelle precedenti relazioni.

Specifiche editoriali: solo fronte A4, carattere 11 Arial - Interlinea 1,5.

In caso di RTI di tipo verticale o consorzi dovrà essere prodotto un unico esemplare di documento per ciascuna tipologia di documento sopra indicato. Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli elementi specificamente indicati nel presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La documentazione tecnica dovrà essere introdotta da un indice completo. Gli allegati inerenti eventuali "schede tecniche" - "schede report" dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, al fine di garantire massima facilità di consultazione da parte della Commissione Giudicatrice. Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intero progetto tecnico di offerta, lo stesso, in quanto impegnativo ed organicamente inseribile all'interno dello stipulando contratto, dovrà essere formulato in modo specifico per soddisfare le necessità descritte all'interno del Capitolato Tecnico e non dovrà essere illustrato in modo generico. La descrizione delle proposte dovrà inoltre essere inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.

In merito alla documentazione tecnica si precisa, infine, quanto segue:

non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara o altro diverso contratto.

Nel caso di discordanza tra i dati e/o informazioni contenute nella documentazione tecnica, a tutela dell'interesse primario a valutare caratteristiche, condizioni e stati realmente esistenti ed offerti, la Commissione Giudicatrice, ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio inerente la qualità, provvederà a verificare le informazioni prodotte sulla base di lettura sistematica di tutti i documenti prodotti nel rispetto di quel principio di ragionevolezza interpretativa che impone all'Organo procedente di considerare e valorizzare adeguatamente ogni informazione direttamente o indirettamente emergente dalla documentazione integralmente considerata. È riservata in capo alla Commissione Giudicatrice la facoltà di interpellare l'operatore economico ai fini di conferma/chiarimento della interpretazione adottata. Nell'ipotesi in cui la discordanza attenga al contenuto delle condizioni afferenti a tipologia di servizi, livello di prestazioni, altro contenuto quantitativo/qualitativo dipendente da valutazioni discrezionali dell'operatore concorrente, sarà considerata oggetto di obbligazione contrattuale la proposta qualitativamente/quantitativamente più favorevole per l'Ente destinatario del servizio e pertanto la Commissione Giudicatrice prenderà in considerazione tale contenuto ai fini dell'attribuzione del punteggio. Resta inteso che, proprio in considerazione della puntualizzazione testé evidenziata, nell'ipotesi di aggiudicazione, a carico dell'operatore economico graverà l'obbligo di adempiere alla prestazione di cui trattasi secondo i contenuti e condizioni "più favorevoli" all'Amministrazione, dichiarate in sede di gara e prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice in fase di valutazione tecnico-qualitativa del progetto.

L'Azienda si riserva, in ogni momento della procedura e della fase di esecuzione del contratto, la facoltà di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate e/o di chiedere precisazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti degli stessi.

All'interno delle documentazioni amministrativa e tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti verrà utilizzata dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa del servizio proposto e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo. La carenza sostanziale della documentazione tecnica

complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione delle prestazioni oggetto di acquisizione da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

Accesso agli atti dell'offerta tecnica

Nelle more dell'attivazione delle previsioni introdotte dal nuovo codice appalti in materia di accesso agli atti di gara, si rimanda a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L'offerente dovrà indicare le parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. L'individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente quali parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata.

Ciascun operatore economico concorrente che abbia dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della limitazione all'accesso di cui al citato art. 53, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, s'impegna a depositare/trasmettere presso gli Uffici della SC Acquisti e Logistica dell'Azienda i files presentati in sede di gara, oscurati esclusivamente per le parti considerate "non accessibili", entro il termine perentorio di 5 giorni solari dalla data di richiesta trasmessa dall'Azienda avvalendosi di Piattaforma SinTel. In caso di mancato deposito/trasmissione della documentazione "oscurata" entro il termine sopra indicato l'Amministrazione procedente si considera autorizzata a soddisfare la richiesta di accesso di altro operatore economico per la totalità della documentazione prodotta.

Sarà in ogni caso garantito l'accesso integrale alla documentazione tecnica prodotta nei confronti del concorrente che ne faccia richiesta nella fattispecie di cui al comma 6, art. 53, D. Lgs. n. 50/2016.

Resta in ogni caso inteso che qualsiasi richiesta di limitazione all'accesso alla documentazione generalizzata alla totalità dell'offerta tecnica prodotta ovvero a parti estese o significativamente rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo, non potrà essere accolta dall'Azienda concedente.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: la Ditta partecipante dovrà inserire nell'apposito campo,

“**Offerta economica**” previsto nel percorso guidato per la sottomissione dell’offerta sulla piattaforma Sintel, lo sconto unico in percentuale sull’importo a base d’asta.

Nel successivo campo “**Dettaglio prezzi unitari**” dovrà essere allegato il modulo offerta predisposto da questa Stazione Appaltante con il dettaglio dei costi relativo alla sicurezza sull’importo complessivo offerto (Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza”).

1. In riferimento al servizio oggetto d’appalto:
 - sconto in % sul canone orario delle postazioni fisse;
 - sconto in % sulle tariffe di cui alla D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023;
2. Dettaglio dei costi relativo alla sicurezza sull’importo complessivo offerto (Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza”)
3. La stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta.

In fase di compilazione dell’offerta economica, la piattaforma Sintel richiede l’inserimento di un valore nelle seguenti sezioni:

- sezione “Offerta economica”: il concorrente dovrà qui inserire il totale della propria offerta, al netto dell’IVA.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c.2 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	--------------------------

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
A)	Qualità del modello organizzativo e gestionale adottato	15,00	a.1	Completo e strutturato assetto organizzativo e razionale processo di erogazione del servizio	5,00	
			a.2	Specifiche misure adottate per garantire il rispetto delle modalità di trasporto e dei tempi di erogazione del servizio di trasporto Emocomponenti previsti agli artt. 3 e 5 del CT rispetto alle sedi degli Ospedali di quest'Azienda destinatari dei servizi.	10,00	

B)	Qualità del parco macchine impiegato	30,00	b.1	Quantità di veicoli costituente il parco automezzi <u>impiegato</u> per l'erogazione del servizio.		10,00
			b.2	Qualità e affidabilità del parco automezzi valutati sulla base di Km percorsi da ciascun veicolo <u>impiegato</u> per l'erogazione del servizio.		10,00
			b.3	Caratteristiche tecnico-qualitative parco automezzi <u>impiegato</u> sotto il profilo della tutela dell'ambiente valutato sulla base della classe ambientale di appartenenza (Minimo Euro 5).		10,00
C)	Quantità e qualificazione del personale impiegato	13,00	c.1	Numero di Operatori per professionalità e particolari titoli di qualificazione.	5,00	
			c.2	Processo di reclutamento e indice di turnover.	8,00	
D)		7,00	d	Modello di organizzazione e funzionamento e organico impiegato.	7,00	
				Proposte migliorative		

E)		5,00	e	e/o innovative dei contenuti e modalità di organizzazione ed erogazione del servizio.	5,00	
-----------	--	-------------	----------	---	------	--

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio di valutazione qualitativa inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.2.

Con riferimento al criterio di valutazione **B)**, **sub criteri da b.1 a b.3**, il punteggio sarà attribuito secondo il sistema tabellare di seguito illustrato:

Sub criterio di valutazione b.1	Punti Q max	Metodo di assegnazione	
Quantità di veicoli costituente il parco macchine	10	Progetto attestante numero max di macchine costituenti parco macchine impiegato per l'erogazione del servizio	10 punti
		A tutti gli altri progetti sarà assegnato punteggio inferiore calcolato applicando la formula.	$\frac{\text{n. macchine costituenti parco} \times 10}{\text{n. max macchine offerto}}$

Sub criterio di valutazione b.2	Punti Q max	Metodo di assegnazione	
		Numero macchine con meno di Km 120.000 <70% del numero complessivo di macchine impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 1,00

Qualità e affidabilità del parco macchine valutate sulla base di Km percorsi da ciascuna macchina impiegata.	10	Numero macchine con meno di Km 120.000 <60% del numero complessivo di macchine impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,85
		Numero macchine con meno di Km 120.000 <50% del numero complessivo di macchine impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,75
		Numero macchine con meno di Km 120.000 <40% del numero complessivo di macchine impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,65
		Numero macchine con meno di Km 120.000 <30% del numero complessivo di macchine impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,50
		Numero macchine con meno di Km 120.000 <20% del numero complessivo di macchine impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,35
		Numero macchine con meno di Km 120.000 >20% del numero complessivo di macchine impiegato per l'erogazione	Coefficiente 0,00

		del servizio.	
--	--	---------------	--

Sub criterio di valutazione b.3	Punti Q max	Metodo di assegnazione	
Caratteristiche tecnico-qualitative dei veicoli sotto il profilo della tutela dell'ambiente valutato sulla base della classe ambientale di appartenenza (Minimo Euro 4).	10	Numero macchine Euro 6 <70% del numero complessivi dei veicoli impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 1,00
		Numero macchine Euro 6 <60% del numero complessivi dei veicoli impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,85
		Numero macchine Euro 6 <50% del numero complessivi dei veicoli impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,75
		Numero macchine Euro 6 <40% del numero complessivi dei veicoli impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,65
		Numero macchine Euro 6 <30% del numero complessivi dei veicoli impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,50
		Numero macchine Euro 6 <20% del numero complessivi dei veicoli impiegato per l'erogazione del servizio.	Coefficiente 0,35
		Numero macchine Euro 6	Coefficiente 0,00

		>20% del numero complessivi dei veicoli impiegato per l'erogazione del servizio.	
--	--	--	--

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base delle seguenti formule:

♦ **per il punteggio tecnico si applicherà il Metodo Aggregativo-Compensatore (o della somma pesata) secondo la seguente formula:**

$Q(i)$	= sommatoria n $[W_a * V(i)_a]$
--------	---------------------------------

Dove

$Q(i)$ = indice di valutazione dell'offerta (i), (ovvero punteggio tecnico attribuito al concorrente (i))

n = numero totale dei parametri di qualità

W_a = peso o punteggio di qualità riferito al parametro (a)

$V(i)_a$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al parametro (a), variabile tra zero e uno.

Il coefficiente della prestazione di ogni offerta verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice (Tecnica) effettuando una media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La media dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Giudicatrice (Tecnica) (coefficienti provvisori) verrà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo parametro di qualità).

I coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente griglia:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INADEGUATO	0,1
SCARSO	0,2
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,3
INSUFFICIENTE	0,4

QUASI SUFFICIENTE	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	0,9
ECCELLENTE	1

SARANNO, PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLE OFFERTE CHE PREVEDONO TUTTI I PRODOTTI/RIFERIMENTI INDICATI CUI LA CONCORRENTE È INTERESSATA A PARTECIPARE.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (inteso come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio, secondo le modalità sopra esposte), tale punteggio verrà riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (prima riparametrazione), applicando la formula:

$$\text{Punteggio (Ai)} = P(\text{Ai}) * P(\text{MAX}) / P(\text{MAX off})$$

dove:

Punteggio (Ai): punteggio riparametrato sul criterio considerato dal concorrente A

P(Ai): punteggio complessivo sul criterio considerato ottenuto dal concorrente A

P(MAX): punteggio massimo del criterio considerato

P(MAX off): punteggio massimo ottenuto da un concorrente sul criterio considerato

Se al termine della prima riparametrazione nessun concorrente ottiene il punteggio massimo qualitativo, la stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto (60 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (seconda riparametrazione) applicando la formula:

$$\text{Punteggio FINALE (A)} = P_1(A) * 60 / P(\text{MAX off})$$

dove:

Punteggio FINALE (A): punteggio riparametrato complessivo ottenuto dal concorrente A.

P₁(A): punteggio complessivo qualitativo ottenuto dal concorrente A.

P(MAX off): punteggio massimo complessivo qualitativo ottenuto da un concorrente

Si precisa che tutte le operazioni di calcolo verranno effettuate con arrotondamento sino al secondo decimale con il seguente criterio di calcolo: se la terza cifra decimale varia da 0 a 4 la cifra precedente rimane invariata; se la terza cifra decimale varia da 5 a 9, la cifra precedente verrà maggiorata di una unità.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio di punti 30 sarà attribuito automaticamente tramite la Piattaforma Regionale Sintel – *Formula allo sconto massimo*.

Si rimanda alla Guida alle formule di aggiudicazione disponibile presso il portale di Aria.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{tot} = PT + PE$$

dove:

PT: somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE: somma dei punti attribuiti all'offerta economica

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

È intendimento di questa Stazione Appaltante procedere con le operazioni riguardanti lo svolgimento della gara in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà data comunicazione ai fornitori mediante il Sistema.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- a) Il Seggio di gara darà conto, operando attraverso il sistema, dello svolgimento di tutte le attività, al fine di procedere all'ammissione preliminare delle ditte partecipanti alla gara:
 - verifica elenco Ditte partecipanti alla gara;
 - verifica della Firma Digitale;

- verifica al fine di accertare la presenza della documentazione amministrativa richiesta. Per ogni requisito sarà possibile eseguire le seguenti azioni:
 - ammettere il Fornitore;
 - richiedere chiarimenti / documentazione integrativa;
 - escludere il Fornitore;
 - quindi nella stessa seduta o in una successiva seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (Tecnica) procederà all'apertura del plico contenente la documentazione tecnica da presentare anche in formato cartaceo;
 - ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica dei fornitori che sono stati ammessi sotto il profilo amministrativo, a seguito di regolarità della documentazione presentata.
- b) A sistema si continuerà con la fase detta "Valutazione delle componenti tecniche", verificando le offerte tecniche pervenute:
- apertura a sistema delle Buste Tecniche;
 - verifica della presenza a sistema della documentazione Tecnica richiesta;
 - scaricamento (Down Load) della documentazione tecnica presentata.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. APERTURA DELLE BUSTE B - C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Successivamente, la Commissione Giudicatrice (Tecnica), nominata da questa Azienda, procederà autonomamente in seduta riservata, alla valutazione della documentazione tecnica e di tutto il materiale descrittivo pervenuto, nonché delle campionature prodotte dalle ditte partecipanti. Tale Commissione attribuirà, secondo proprio insindacabile giudizio, il punteggio tecnico-qualitativo, con le modalità previste dal presente disciplinare, verbalizzando l'esito dei propri lavori.

Le valutazioni della Commissione Giudicatrice (Tecnica) verranno inserite a sistema:

- la valutazione di ciascun parametro tecnico consisterà nell'immissione sulla piattaforma dei punteggi tecnici già normalizzati;
- inserimento del commento sintetico relativo alla valutazione tecnica, con rimando al verbale;
- invio in forma telematica della comunicazione relativa alla valutazione effettuate.

Infine, l'Azienda comunicherà alle ditte interessate, con mezzo idoneo e con preavviso di almeno quarantotto ore, l'ora ed il giorno in cui, nella stessa seduta, verranno comunicati i punteggi tecnici e visionate le buste elettroniche relative alle offerte economiche.

Nell'ora e giorno stabiliti, il Seggio di gara darà lettura delle valutazioni tecniche eseguite dalla Commissione Giudicatrice (Tecnica) e procederà all'apertura delle buste elettronicamente, contenenti le offerte economiche:

- il Sistema procede alla "Valutazione delle componenti economiche presenti in ogni offerta. **L'offerta superiore alla base d'asta non sarà considerata offerta valida;**
- in automatico procede all'assegnazione del punteggio economico, del punteggio globale ed alla formazione della graduatoria dei concorrenti;
- segnala il superamento della base d'asta;
- segnala eventuali offerte anomale.

Il Seggio di Gara procederà, infine, sulla base delle risultanze della graduatoria, alla proclamazione provvisoria della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicazione provvisoria verrà comunicata ai fornitori anche attraverso il Sistema.

Nel caso di parità d'offerte (stesso punteggio globale) si procederà:

- **in primis**, per la richiesta di un miglioramento dell'offerta,
- **in secundis**, all'estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone un'offerta migliorativa.

Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema.

Dell'aggiudicazione definitiva verrà data notizia tramite la piattaforma SINTEL.
L'atto di aggiudicazione, in versione integrale, verrà pubblicato sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) L'offerta avrà validità per 365 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.
- 2) Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione del servizio, che avverrà a giudizio insindacabile di quest'Amministrazione, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge.
- 3) Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione del servizio, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a diversi elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli

altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini previsti, per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità Telematica Digitale (Sottoscrizione digitale in formato PDF (PADES) con firma visibile anche sul formato stampabile), ai sensi del D.Lgs n.82 del 07.03.2005 e successive integrazioni e modificazioni (Codice dell' Amministrazione Digitale), previa verifica dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti ex lege, nel rispetto dei termini previsti dall'art. n. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000 circa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24.1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo.

La predetta legge 136/2010 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, c. 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente disciplinare, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dichiarerà di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) [e il codice unico di progetto (C.U.P.) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da indicare anche nei SAL)]. Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell'Azienda, anche i codici CIG [e CUP ove previsto].

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità

assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva dell'appalto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., restando inteso che l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. N. 24.2: PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI

La presentazione della fattura elettronica dovrà avvenire secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244").

L'aggiudicatario provvederà ad emettere con cadenza mensile fattura elettronica di importo corrispondente al valore dei trasporti effettivamente eseguiti applicando le tariffe offerte in sede di gara.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

24.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del service superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice indicato all'art. n. 60 c. 3 lett b) del Codice.

25. MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia

regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulla Struttura dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

26 APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Disciplinare di gara, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.

27 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si farà riferimento alle norme del Codice che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi ed alle norme statali e regionali in materia di appalti.

Quanto sopra è da intendersi che, i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente disciplinare e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante alla sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" - http://hosting.soluzionipa.it/asst_bergamo/trasparenza/.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Non è previsto il ricorso all'arbitrato (clausola compromissoria), per la risoluzione di eventuali conflitti che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria.

Per le controversie relative alla fase di aggiudicazione del servizio, Foro esclusivo competente sarà il rispettivo Tribunale di competenza territoriale dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST).

Per le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Bergamo.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASST ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e nel contratto, l'inosservanza di leggi e/o di regolamenti, l'inadempienza delle norme del Codice Civile, espressamente incluso l'art. 2550, sono causa di risoluzione del contratto con il diritto, per la parte lesa, di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alla immediata perdita del deposito cauzionale da parte dell'Aggiudicatario.

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte della Ditta Aggiudicataria, questa Azienda, esperita la procedura descritta al punto precedente, e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto contrattuale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dalla Ditta Aggiudicataria.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento, questa ASST provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva, comunque, la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, questa Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria di merito.

30.1 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Aggiudicatario, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di fallimento della Società Aggiudicataria o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della Stazione

Appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che l'ASST Bergamo Est, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato.

L'ASST Bergamo Est garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati richiesti verranno trattati elusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla gestione del contratto.

L'acquisizione dei dati richiesti è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Pertanto il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara.

Le informazioni di dettaglio, inclusi i diritti degli interessati (artt. 15-21 Reg. UE 2016/679), sono pubblicate sul sito istituzionale www.asst-bergamoest.it sezione Privacy.

ALLEGATI:

- DGUE.
- Domanda di partecipazione.
- Modulo offerta.
- Patto Anticorruzione.
- Patto di integrità.
- Modello T & T.
- DUVRI.
- Allegato 1 A).
- Allegato 1 B).